

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

### 32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

---

**Presidenza del Vice Presidente LIPARI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri» (783), d'iniziativa del senatore Bonifacio ed altri senatori

##### **(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5, e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI), relatore alla Commissione	7, 8
CIOCE (PCI), sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	11
DI LEMBO (DC) .....	4, 12
FILETTI (MSI-DN) .....	3, 5
GROSSI (PCI) .....	6, 10
MARINUCCI MARIANI (PSI) .....	9
RICCI (PCI) .....	6, 9, 10 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC) .....	3, 4, 5 e <i>passim</i>
RUSSO (Sin. Ind.) .....	8

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 17.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche dell'ordinamento professionale dei geometri» (783)**, d'iniziativa del senatore Bonifacio ed altri senatori  
(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Modifiche dell'ordinamento professionale dei geometri», d'iniziativa dei senatori Bonifacio, Pacini, Fiocchi, Pagani Maurizio, Romei Roberto, Bombardieri, Di Nicola e Foschi. Ricordo ai colleghi che questo disegno di legge è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente il 1° agosto e che proprio in quell'occasione il sottosegretario Cioce prospettò l'opportunità di un suo trasferimento alla sede deliberante, proposta cui aderì unanimemente la Commissione.

Tale richiesta è stata accolta dalla Presidenza ed ora riprendiamo l'esame del disegno di legge nella nuova sede.

Avendo esaurito la discussione generale in sede referente, propongo di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione nella precedente sede.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### **Art. 1.**

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Filetti un emendamento tendente ad aggiungere alla fine, il seguente comma:

«Lo svolgimento, anche occasionale, della libera professione di geometra da parte di chi non è iscritto all'albo costituisce abusivo esercizio della professione ai sensi dell'articolo 348 del codice penale».

Vorrei far presente al senatore Filetti che il secondo comma dell'articolo 1 dispone che l'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale. Ne discende, a mio avviso, come

ovvia conseguenza che l'esercizio della libera professione di chi non sia iscritto nell'albo è abusivo.

FILETTI. Grazie ad alcune interpretazioni di carattere estensivo vi sono state delle assoluzioni in sede di procedimenti penali perchè si è ritenuto che la prestazione di un'attività che esuli dalle mansioni di geometra possa essere consentita. Ad esempio, si verifica spesso quanto ho detto nel caso di costruzioni in cemento armato perchè si afferma che la prestazione professionale è solo occasionale per cui anche sotto il profilo del difetto di dolo c'è una pronuncia di proscioglimento.

È per le ragioni testè illustrate che ho pensato fosse meglio puntualizzare la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1.

RUFFINO. Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto il senatore Filetti a presentare l'emendamento in esame, anche se nutro al riguardo qualche perplessità. Mi sembra infatti che sia già implicita nella dizione del secondo comma dell'articolo 1 una riserva relativamente all'esercizio dell'attività professionale da parte dei soli iscritti nell'albo.

Inoltre, se non ricordo male, una norma così categorica e penalizzante quale quella contenuta nell'emendamento proposto dal senatore Filetti non esiste negli altri ordinamenti professionali. Sarebbe quindi una novità introdurla in questo provvedimento e ciò mi trova fortemente perplesso.

Pregherei pertanto il senatore Filetti, pur apprezzando lo spirito da cui è mosso il suo emendamento, di valutare se non sia il caso di ritirarlo.

PRESIDENTE. Anche a mio avviso la norma contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Filetti risulta superflua, stante la chiara lettera dell'articolo 348 del codice penale.

FILETTI. L'emendamento da me presentato, che chiarisce e puntualizza il secondo comma dell'articolo 1, potrebbe, in effetti, dopo i chiarimenti del Presidente e del senatore Ruffino, apparire superfluo.

Poichè dalla discussione ora svolta è chiaramente emersa la *ratio* che il mio emendamento sottendeva, lo ritiro anche perchè dagli atti risulteranno le ragioni che mi avevano indotto a presentarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

- 3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- 4) essere in possesso del diploma di geometra;
- 5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, iscritto all'albo da almeno un quinquennio, o un architetto o un ingegnere civile, pure iscritti ai rispettivi albi professionali, e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

All'articolo 2 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, del senatore Filetti, è sostitutivo, al secondo comma, delle parole: «o un architetto o un ingegnere civile pure iscritti ai rispettivi albi professionali,» con le altre: «o allo svolgimento delle mansioni professionali di geometra con la corrispondente qualifica, per almeno un quinquennio, nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato,».

Il senatore Ruffino ha presentato i seguenti emendamenti. Sopprimere dopo le parole: «presso un geometra» le parole: «iscritto all'albo da almeno un quinquennio» e aggiungere dopo le parole: «ingegnere civile» le parole: «iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio»; quindi, sopprimere dalle parole: «e, al termine di tale periodo» fino alla fine dell'articolo e aggiungere come comma sostitutivo: «Nell'uno e nell'altro caso, l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni».

RUFFINO. Vorrei spiegare il motivo della prima proposta emendativa da me presentata.

All'articolo 2 si sostiene giustamente che la pratica professionale deve essere svolta da parte dei diplomati presso uno studio professionale di un geometra che sia iscritto nell'albo professionale da almeno un quinquennio. A me pare più corretto sostenere che la pratica professionale debba essere svolta per almeno un quinquennio presso coloro, siano essi geometri, architetti o ingegneri, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

Estenderei, quindi, anche agli architetti ed agli ingegneri la iscrizione del periodo (5 anni) per poter svolgere proficuamente pratica professionale.

DI LEMBO. Sono contrario in generale alla istituzione di nuovi albi che altro non costituiscono se non la fotografia dell'esistente, con l'intenzione di escludere quanti non ne facciano parte. Tuttavia mi rendo conto della loro necessità, sempre che ci siano però alcune garanzie.

Si sta ora discutendo se il tirocinio debba essere svolto presso studi di geometri, di architetti o di ingegneri per un quinquennio, ma non c'è alcuna garanzia che ingegneri, architetti e geometri svolgano effettivamente la libera professione e non risultino invece solo iscritti all'albo. Ad esempio, il praticante che voglia sostenere l'esame di procuratore deve dimostrare di aver svolto effettivamente determinate attività e non

solo di aver fatto pratica presso qualcuno che è iscritto all'albo di procuratore e di avvocato: ci possono essere infatti procuratori o avvocati iscritti all'albo che non svolgono alcuna attività professionale.

Sono d'accordo sul fatto che vi debba essere un certo recupero dell'attività professionale di chi è dipendente di imprese, perchè il geometra non ha solo la funzione di progettare, ma può anche svolgere la sua attività in un cantiere. Quindi sarebbe opportuno precisare che anche l'attività svolta presso un'impresa, attività di cui però bisogna dare dimostrazione, venga riconosciuta al geometra per l'iscrizione all'albo.

Non presento un mio emendamento al riguardo perchè non intendo appesantire i lavori della Commissione ed ostacolare l'iter di questo disegno di legge, però vorrei che la Commissione emendasse questo punto ed introducesse un meccanismo almeno simile a quello vigente per i praticanti procuratori legali, per i praticanti aspiranti notaio e per altre categorie di praticanti i quali, in ogni caso, devono dare l'effettiva dimostrazione di aver svolto l'attività e di non aver solo frequentato lo studio di chi è iscritto all'Albo, perchè chi è iscritto all'Albo come ho già detto, potrebbe anche non svolgere attività professionale.

RUFFINO. Il mio emendamento all'articolo 2, che è in parte anche comprensivo della proposta Filetti, si propone di aggiungere il seguente comma: «L'iscrizione all'Albo» - e qui mi ricollego alle osservazioni del collega Di Lembo - è altresì consentita ai geometri che abbiano svolto attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, per almeno cinque anni, previo superamento dell'apposito esame di Stato». Mi pare che con questo emendamento possano essere superate le obiezioni del collega Di Lembo.

PRESIDENTE. Con questa piccola differenza: che mentre nell'emendamento Filetti si chiede che le mansioni professionali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato siano con la corrispondente qualifica di geometra, nell'emendamento Ruffino si dice «attività tecnica subordinata», che potrebbe lasciar adito a qualche problema interpretativo se, in ipotesi, c'è l'assunzione in una qualifica che non è direttamente quella di geometra. Se il collega Ruffino non vede delle difficoltà, forse sarebbe più opportuna la formulazione dell'emendamento Filetti.

FILETTI. Il mio emendamento innanzitutto tende ad eliminare il riferimento alla pratica professionale presso studio di architetto o di ingegnere civile, in quanto prevede che il tirocinio, chiamiamolo così, venga effettivamente prestato presso uno studio di geometra e non di architetto o ingegnere. In secondo luogo, il mio emendamento, fermo restando l'obbligo di un esame di Stato, prevede che l'iscrizione all'Albo possa venire anche a favore di chi abbia di fatto svolto le mansioni di geometra nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso il periodo di tempo deve essere di cinque anni, mentre nel primo caso basta la pratica biennale.

Per questi motivi ritengo che il mio emendamento sia più completo degli altri emendamenti che sono stati presentati all'articolo 2.

GROSSI. Ritengo che non si possa imporre che l'esame di Stato venga affrontato «dopo» il tirocinio. È la legge che istituisce l'esame di Stato per geometra che deve prevedere fra i titoli per concorrere all'esame di Stato la certificazione dell'avvenuto tirocinio.

La Costituzione dice che per esercitare una professione occorre l'esame di Stato; quindi, nell'elenco dei titoli, questo andrebbe al secondo posto, non all'ultimo, in quanto aver superato l'esame di Stato è un obbligo costituzionale.

Se vogliamo fissare questo principio, ritengo che sarebbe meglio scrivere chiaramente che per essere ammessi all'esame di Stato bisogna aver superato il tirocinio.

PRESIDENTE. A parte la formulazione, il testo dell'articolo 2 di questo provvedimento, come io lo interpreto, dice che per essere iscritto all'Albo dei geometri è necessario, fra le altre condizioni, aver conseguito l'abilitazione professionale, ossia aver superato l'esame di Stato. Il secondo comma poi stabilisce che l'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al tirocinio. Si tratta quindi di una disposizione praticamente analoga a quella richiesta per gli avvocati che devono, prima di poter essere iscritti all'Albo di procuratori, aver svolto il tirocinio. Vorrei conoscere il parere del relatore su questi tre diversi profili. Primo, sull'emendamento Filetti che chiede il tirocinio solo presso studi di geometri, e non anche presso studi di architetti o ingegneri. Secondo, sull'emendamento Ruffino che invece chiede che, sia pure parificando il tirocinio presso studi di geometri con quello presso studi di architetti e ingegneri, esso si svolga comunque presso soggetti che sono iscritti all'Albo da almeno un quinquennio. Terzo, che cosa si deve invece ritenere della equiparazione a questo tipo di libera attività dell'esercizio di un'attività con rapporto di lavoro subordinato e che cosa dell'alternativa dizione tra il testo Ruffino che parla di attività tecnica subordinata, e il testo Filetti che invece parla di mansioni professionali di geometra con la corrispondente qualifica.

RICCI. Vorrei esprimere alcuni concetti su ciò che ha detto il collega Ruffino relativamente alla necessità di un certo rigore nella regolamentazione del tirocinio e della preparazione professionale. Secondo me bisogna stare molto attenti e stabilire che il tirocinio deve essere un requisito non tanto per la iscrizione all'Albo, quanto per l'ammissione all'esame di Stato.

Il secondo problema è stato giustamente sollevato dai colleghi ed è quello relativo alla verifica che tale tirocinio sia una cosa effettiva e non puramente formale.

Credo perciò che occorrerebbe inserire un'espressione che, nel modo più articolato possibile, deleghi al Consiglio dell'ordine dei geometri la verifica sull'avvenuto tirocinio.

Si tratta di una funzione di verifica da parte del Consiglio dell'ordine sulla congruità della documentazione.

Per quanto riguarda, infine, la questione del contenuto del tirocinio, io credo che sia giusto dire che il tirocinio deve riguardare attività proprie del contenuto della professione di geometra, sia che queste attività siano svolte presso un geometra sia presso un ingegnere,

o un architetto con almeno un quinquennio di iscrizione all'albo. Pertanto, l'espressione «attività tecniche» è forse insufficiente per cui sarebbe meglio dire attività proprie che abbiano il contenuto intrinseco della professione di geometra.

Per quanto riguarda poi il rapporto subordinato, credo che sia giusto anche inserirlo come elemento di tirocinio professionale, specificando però, anche in questo caso, che tale rapporto deve avere come oggetto, dal punto di vista delle mansioni attribuite, il contenuto della professione.

Pertanto, una volta chiariti questi concetti, cioè contenuto del tirocinio, sua verifica da parte del Consiglio dell'ordine, effettuazione del tirocinio come presupposto per l'ammissione all'esame di Stato, superato il quale l'iscrizione all'albo è automatica se non vi sono altre ragioni di incompatibilità, io credo che noi avremo realizzato una normativa che, essendo simile a quella degli ordini professionali che hanno maggiore esperienza, può essere accettata e costituire quella garanzia che l'appartenenza ad un ordine rappresenta o dovrebbe rappresentare.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei brevemente ricordare la *ratio* di questo non complesso disegno di legge. Esso aveva lo scopo non già di riordinare la disciplina relativa all'esercizio della professione di geometra, in relazione alla quale è aperta tutta una serie di problemi, ma solo di porre rimedio alla situazione che si è venuta determinando nel nostro paese a seguito del riordinamento degli esami di Stato di maturità. Tale riordinamento, in origine temporaneo e poi per successive proroghe, con la clausola «fino all'entrata in vigore della riforma della scuola media superiore» (chissà quando), diventato permanente, ha determinato una situazione anomala. Infatti, mentre ai sensi della normativa del 1929 l'iscrizione all'albo per il geometra era fondata sul diploma di abilitazione per la professione, essendo oggi al termine del corso di studi il diploma di abilitazione stato sostituito dal diploma di maturità che per testo normativo del 1969 abilita all'esercizio delle professioni, e dato che il diploma di maturità può essere conseguito, in forza di questo riordino, anche nell'ipotesi che all'esame non ci si presenti per sottoporsi a prove di materie tecniche (invero l'attuale disciplina prevede che si possa sostenere e superare l'esame anche in difetto di prove su topografie o su estimo) accadeva che potevano esercitare la professione anche diplomati geometri per i quali non era stata fatta alcuna verifica di professionalità. Ebbene, proprio per porre riparo a questa situazione soccorre questo disegno di legge, il quale prevede che vi sia un praticantato al termine del quale l'interessato sostenga un esame professionale.

Ora, inquadrato in questi termini il problema, vediamo se gli emendamenti presentati sono congrui con tale finalità. Per quanto riguarda il primo emendamento Ruffino, laddove si intende parificare la durata del tirocinio presso geometri, architetti e ingegneri, credo che nulla osti al suo accoglimento, così come ritengo che non vi sia neanche ostacolo al secondo emendamento del senatore Ruffino, anche se in questo caso concordo con le osservazioni del senatore Ricci secondo le quali l'attuale formulazione del testo, che ricalca lo schema lessicale del

1929, è preferibile. Con questa osservazione rispondo anche al senatore Grossi, posto che nello schema del 1929 il diploma abilitante aveva la stessa posizione che esso ha nell'attuale disegno di legge, cioè dopo l'elencazione di altri documenti e di altri titoli.

Le cose invece si complicano per quanto riguarda il terzo emendamento Ruffino, il quale, nonostante le apparenze, è diverso, anche se per qualche aspetto può sembrare simile, all'emendamento Filetti, che a mio parere è preferibile.

In realtà - e concludo - capisco lo spirito sia dell'emendamento Filetti sia di quello Ruffino, però vorrei chiarire che per me rimane opportuno che, accanto al praticantato presso lo studio di un geometra, sia previsto anche quello presso lo studio di architetto o ingegnere, senza che ciò implichi che, accanto a questi tre tipi di praticantato, non possa essere prevista anche l'ipotesi dello svolgimento di mansioni professionali nell'ambito di una forma di lavoro subordinato, purchè però la formulazione dell'emendamento Filetti non elimini la previsione di un praticantato non in forma di lavoro subordinato svolto in uno studio di architetto o ingegnere.

**PRESIDENTE.** Come ho detto in precedenza, scinderei l'emendamento Filetti in due profili. Infatti, in un primo profilo il senatore Filetti ipotizza che non è ammissibile il tirocinio presso architetti o ingegneri, ma solo presso geometri e su di esso mi è parso di capire che il relatore esprima parere contrario.

Il parere del relatore è quindi negativo.

L'emendamento presentato dal senatore Filetti però, all'interno di una formulazione unitaria, contiene un secondo profilo, quello relativo alla equivalenza del rapporto di lavoro subordinato al rapporto di praticantato presso uno studio professionale, che andrebbe inserito sempre, comunque, nell'attuale secondo comma dell'articolo 2 prima dell'espressione «e al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato».

**BATTELLO, relatore alla Commissione.** Resterebbe allora l'emendamento presentato dal senatore Ruffino, laddove ipotizza la possibilità di una pratica che non sia praticantato; l'iscrizione all'albo sarebbe altresì consentita anche a geometri che hanno svolto attività tecnica subordinata al di fuori di uno studio tecnico professionale. Vorrei però che l'emendamento del senatore Ruffino mi fosse ulteriormente chiarito.

**PRESIDENTE.** Il geometra potrebbe svolgere questo periodo di pratica, ad esempio, alla dipendenza di una impresa.

**RUSSO.** Noto con piacere che anche il relatore ha toccato, nel suo intervento, il punto critico della questione. L'emendamento presentato dal senatore Filetti, con gli eventuali correttivi proposti dal senatore Ruffino, potrebbe essere accettato solo con opportune correzioni. Infatti, così come formulato: «allo svolgimento delle mansioni professionali di geometra con la corrispondente qualifica, per almeno un quinquennio, nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato» verrebbe ad aggirare lo scopo stesso del disegno di legge in esame. Si creerebbe



infatti l'esercizio di una professione senza il controllo di una persona qualificata, e sarebbe quindi annullato il valore di garanzia di professionalità tecnica data dal tirocinio professionale.

Difatti, una volta avviato in una qualsiasi impresa edile non diretta da un tecnico, verreste adibito a svolgere le mansioni tipiche della sua professione, non certo mansioni manuali. Senza la supervisione di un responsabile già esperto e qualificato.

MARINUCCI MARIANI. Pur rendendomi conto dell'intenzione di allargare gli spazi del praticantato anche ad altre forme di attività che non siano il tirocinio professionale, tuttavia temo che con questa soluzione venga ad annullarsi la volontà della stessa categoria la quale non accetta attualmente che si possa fare l'esame di Stato senza aver fatto realmente pratica professionale: si intende con ciò mantenere il decoro ed il prestigio della categoria stessa.

Credo pertanto che l'emendamento in esame non possa essere accolto perchè addirittura prevede l'iscrizione all'albo non solo per chi non abbia fatto l'esame ma anche per chi non abbia fatto il tirocinio professionale.

RICCI. Vorrei fare qualche riflessione soprattutto sull'emendamento proposto dal senatore Filetti per quanto riguarda un tirocinio professionale svolto ad di fuori di uno studio. Per quanto riguarda l'attività svolta presso uno studio professionale, credo che la Commissione abbia già definito in modo sufficientemente chiaro la propria posizione: è condizione per l'ammissione all'esame di Stato che sia stato effettuato il tirocinio presso uno studio di geometra, architetto o ingegnere. Esiste peraltro una funzione certificatrice da parte del Consiglio dell'ordine: non basta quindi, sostenere l'esame di Stato, la presentazione di un documento qualsiasi in cui si affermi che questa pratica è stata effettuata, ma occorre una verifica da parte del Consiglio dell'ordine che è una condizione per l'ammissione all'esame stesso.

Il problema è ora valutare se intendiamo stabilire che alla professione di geometra si acceda solo attraverso una pratica professionale svolta presso uno studio privato o vi si possa anche accedere dopo aver svolto un congruo periodo di rapporto di lavoro subordinato - sono favorevole anch'io a questa ipotesi - di contenuto omogeneo però a quello della professione di geometra. Anche in questo caso occorrerebbe richiedere non la semplice presentazione di documenti, ma la verifica da parte del consiglio dell'ordine. A questo punto mi occuperei solo delle attività che sono antecedenti all'esame di Stato; se ben ho inteso l'emendamento presentato dal senatore Ruffino dice che qualora un geometra abbia superato l'esame di Stato e poi abbia svolto per cinque anni attività subordinata, ha diritto all'iscrizione all'albo.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Ruffino, stando all'illustrazione che egli stesso ne ha fatto, non dovrebbe essere interpretato in questo senso.

RICCI. L'emendamento, così come formulato, risponde all'interpretazione da me data, anche se probabilmente diverse erano le intenzioni del senatore Ruffino.

Credo sia logico consentire ad un geometra l'ammissione all'esame di Stato dopo quelle verifiche di cui ho parlato e dopo lo svolgimento di un congruo periodo di lavoro subordinato, purchè vi sia una convalida da parte del Consiglio dell'ordine.

Sarebbe opportuno a mio avviso equiparare al tirocinio svolto presso uno studio professionale quelle attività di lavoro subordinato che abbiano la qualifica e contenuti professionali specifici dell'attività di geometra che siano verificabili dal Consiglio dell'ordine.

Ad esempio nel disegno di legge per gli avvocati si prevede che svolgere una certa pratica presso gli uffici giudiziari, con modalità che dovranno essere poi definite, sia titolo sufficiente, insieme ad altri pre-requisiti, per l'ammissione all'esame di Stato.

Però mi pare che sia opportuno prevedere la possibilità che altri geometri, che non ritengono inizialmente di dedicarsi all'attività professionale o non hanno la possibilità di trovare praticantato, dipendenti di enti, di aziende e di imprese dove svolgano attività tecnico-professionale per almeno cinque anni, possano intraprendere l'attività professionale. Il mio spirito, in questo senso, è il medesimo del collega Ricci, con il quale rilevo piena convergenza.

Si tratta di trovare la formulazione adatta che si muova lungo questo principio. Vorrei aggiungere che tale intenzione ha trovato il conforto anche degli organi professionali che, nonostante la *vacatio* della legge, esigono il praticantato di almeno un biennio presso studi professionali, o di almeno cinque anni in attività subordinata alle dipendenze di enti ed aziende per consentire l'iscrizione all'Albo professionale. Tale impostazione, inoltre, trova corrispondenza in un disegno di legge che alcuni colleghi hanno presentato alla Camera dei deputati.

GROSSI. Un laureato in medicina, prima dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo, non può svolgere attività in un ospedale nè firmare ricette. Noi abbiamo scritto che l'iscrizione all'Albo è richiesta solo per lo svolgimento della libera professione. Se ne potrebbe desumere che i geometri degli enti pubblici possono firmare progetti pur non avendo dato l'esame di Stato; ciò mi sembra contraddittorio. Credo che l'esame di Stato vada previsto per esercitare la professione, qua o là, perchè questo vuole la Costituzione. Che questo possa essere anche uno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e che l'iscrizione all'Albo sia necessaria per poter svolgere la libera professione, va bene, ma vi possono essere geometri che hanno superato l'esame di Stato, e che pertanto possono firmare progetti presso liberi studi, e geometri che non hanno dato l'esame di Stato e che elaborano progetti negli enti pubblici. Credo che legare qualsiasi esercizio della professione al superamento dell'esame di Stato sia un modo corretto di porre la questione, proprio per sanare l'illegalità, che oggi si può riscontrare, di una professione che viene esercitata in violazione di una norma costituzionale.

RICCI. Il collega Grossi ha sollevato un problema nuovo rispetto alla tematica di cui ci siamo occupati fino a questo momento. Io sono pienamente d'accordo con il collega Grossi nel senso che non deve

essere consentito a coloro i quali sono dei dipendenti di aggirare la necessità dell'esame di Stato come condizione per svolgere la professione, valendosi del fatto di essere dipendenti pubblici. Chi non ha superato l'esame di Stato non dovrebbe poter firmare progetti, neanche se dipendente di ente pubblico. A tal fine dovrebbe, oltre all'esame di Stato, essere prevista la formazione di un elenco, come avviene per la professione di avvocato.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere rapidamente la mia personale opinione. Ho l'impressione che la logica di questo provvedimento venga un poco sovvertita da un emendamento di questo genere. Già il criterio di rendere più lungo questo periodo, rispetto al biennio previsto presso studio professionale, lascia intendere che questo tipo di pratica, in realtà, non è una pratica. Siccome un dipendente svolge una mansione legata alla sua qualifica professionale e a quel fine retribuita, non mi pare che si possa automaticamente equiparare tale rapporto di dipendenza ad un tirocinio professionale come quello che viene svolto presso uno studio professionale. Per questo ritengo che introdurre una modifica in tal senso rischierebbe di allargare il meccanismo del provvedimento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione, perchè i pareri sono diversi, anche se concordo con quanto detto dal Presidente e inviterei la Commissione a seguire le sue indicazioni.

Per quanto riguarda la professione forense, è prescritto che un laureato in legge che frequenta per cinque anni le aule di udienza civile e penale, può automaticamente essere ammesso all'esame di procuratore. Si potrebbe trovare un meccanismo simile a questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Filetti all'articolo 2, per la parte soppressiva del riferimento al tirocinio presso architetti o ingegneri. Chi è favorevole a tale soppressione è pregato di alzare la mano.

**Non è approvata.**

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del senatore Filetti.

**È approvato.**

RUFFINO. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento da me presentato alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 2, in quanto ha dato luogo a qualche incertezza interpretativa.

PRESIDENTE. Poichè è stato ritirato l'emendamento del senatore Ruffino, rimane in votazione solo l'emendamento del senatore Filetti.

RUFFINO. Signor Presidente, io avevo presentato tre emendamenti: il primo è stato or ora votato e approvato, il secondo l'ho ritirato perchè ha dato luogo a differenti interpretazioni, per cui rimane da votare il mio terzo emendamento consistente in un comma aggiuntivo all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Come ha fatto notare giustamente il senatore Ruffino, rimane allora aperto il problema relativo all'attività tecnica svolta in forma subordinata.

**RUFFINO.** Insisto su questo emendamento, anche perchè ho riscontrato su di esso alcune adesioni da parte della Commissione. Pertanto, pur essendo estremamente disponibile ad una migliore formulazione di tale emendamento, riterrei opportuno mantenerlo, con le eventuali modifiche formali che vi saranno apportate, poichè ritengo che il principio in esso contenuto, su cui si sono espressi favorevolmente anche altri colleghi, sia estremamente valido e debba essere inserito proprio per evitare una eccessiva chiusura degli albi professionali e dare la possibilità anche ai giovani che di fatto hanno svolto, presso un ente, un'azienda, un'impresa, mansioni di carattere tecnico-professionale attinenti all'attività di geometra, di poter adire all'esame di Stato.

**DI LEMBO.** Signor Presidente, a tale riguardo ho una grossa perplessità. Infatti, se inseriamo questo emendamento non è chiaro che coloro che hanno svolto attività tecnica subordinata debbano alla fine sostenere un apposito esame di Stato.

Pertanto, o questo emendamento viene riformulato, scrivendo: «al termine dei suddetti periodi è necessario un apposito superamento dell'esame di Stato», oppure si potrebbe giungere ad un'altra soluzione. Infatti, tra la pratica fatta presso uno studio professionale e l'attività svolta in cantiere non è che ci sia molta differenza, anzi io sarei propenso a dare maggiore rilevanza alla pratica svolta in cantiere, per cui si potrebbe anche ridurre il termine di cinque anni e dire: «l'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento o di un periodo di pratica biennale o ad un equivalente periodo di lavoro subordinato. Al termine di tale periodo, si provvede a far sostenere all'interessato l'esame di Stato». In questo modo, si ridurrebbe il quinquennio di un biennio così come previsto per la pratica svolta presso gli studi professionali.

**PRESIDENTE.** Visto che su questo punto vi sono differenti vedute, proporrei che i senatori Battello, Ruffino e Filetti, prima della prossima seduta, approfondiscano ulteriormente l'argomento, concordando un testo che tenga conto e delle osservazioni del senatore Di Lembo e di quelle critiche da me svolte al fine di evitare il rischio che una norma, sostanzialmente prevista per rendere più rigoroso l'accesso alla professione di geometra, contenga poi un meccanismo di scappatoia.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO